m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014060.21-11-2022.h.09:27

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

VISTO	il D.M. 10 marzo 2022, n. 60 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2022/25;
VISTA	l'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;
VISTI	i propri D.D. n. 5942 del 13 giugno 2022 e n. 6004 del 14/06/2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo per il triennio 2022/25 e uniti elenchi alle cui motivazioni e disposizioni si rinvia integralmente;
VISTO	il decreto di questo Ufficio prot. 8136 del 01.08.2022 con il quale sono state pubblicate le GPS – valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e i successivi decreti di rettifica e di esclusione, che si intendono integralmente richiamati;
VISTE	le domande prodotte dagli aspiranti interessati al fine del conferimento degli incarichi di supplenza ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/22;
VISTO	il D.M. nr. 188 del 21 luglio 2022, trasmesso con circolare ministeriale nr. 28597 del 29 luglio 2022 sulle operazioni di supplenza per il personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2022/23, recante anche disposizioni applicative dell'art. 59, comma 4 del d.l. 25.05.2021 n. 73 conv. con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 in combinato disposto con l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, da svolgersi con apposita procedura informatizzata gestita dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione;
VISTI	i decreti di questo Ufficio relativi al conferimento di proposte di contratto a tempo determinato per l' a.s. 2022/23 (D.D. n. 10098 del 08.09.2022, D.D. n. 11805 del 06.10.2022, D.D. n. 12163 del 13.10.2022, D.D. n. 12463 del 19.10.2022, D.D. n. 12579 del 24.10.2022, D.D. n. 12724 del 27.10.2022, D.D. n. 12930 del 03.11.2022, D.D. n. 12977 del 04.11.2022, D.D. n. 13023 del 04.11.2022, D.D. n. 13160 del 07.11.2022, D.D. n. 13473 del 10.11.2022 e D.D. n.13569 del 11/11/2022) relativi ai diversi ordini e gradi di scuola e per il personale educativo;
RICHIAMATI	l'art. 12, comma 11, e l'art. 14, commi 1 lettera a) e b, e comma 3 dell'O.M. 112/22 recanti diposizioni destinate al personale che abbia rinunciato all'assunzione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato o che abbiano abbandonato il servizio;
PRESO ATTO	delle comunicazioni pervenute dagli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari o dagli interessati, che informavano della mancata assunzione in servizio o dell'abbandono dello stesso, da parte dei docenti destinatari di proposte di assunzione con gli atti dispositivi sopra richiamati;
CONSIDERATO	pertanto, che si rende necessario indicare i candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS di questa Provincia, che hanno integrato i comportamenti di cui al citato art. 14, comma primo, lett. a) e b) dell'O.M. n. 112/22, anche per consentire che i competenti Dirigenti Scolastici diano corso alle sanzioni ivi previste, in sede di scorrimento delle graduatorie d'istituto, nei casi contemplati dal richiamato art 14 Om n, 122 cit.;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi dell'O.M. n.112/22, art 14, comma 1, lett. a), per i candidati specificamente contraddistinti nell'unito elenco integrante il presente decreto, è applicata la ***sanzione*** consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, ***per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico 2022/23***.

Art. 2) Ai sensi dell'O.M. n.112/22, art 14, comma 1, lett. b), per i candidati espressamente indicati nell'unito elenco integrante il presente decreto, è applicata la ***sanzione*** consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, ***per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.***

Art. 3) Resta fermo il disposto di cui all'art 14 comma 3 stessa O.M. secondo cui il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori previsti dall'art 14 comma 1 OM n, 112 cit. non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

Art. 4) Si fa riserva di integrazione dei sopraindicati elenchi, in ogni momento, all'atto della eventuale integrazione delle segnalazioni da parte delle scuole o per effetto di rinunce che perverranno a seguito della gestione di atti fasi di surroga delle nomine.

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE